REGOLAMENTO (CEE) N. 2755/82 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 11 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 120 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980 ;

considerando che, per i sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 5 612 736 ECU ; che in data 27 settembre 1982, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari di Hong Kong hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca delle difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 18 ottobre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 B V ex d) (codice Nimexe : 39.07-53)	Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.